

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5301 del 29/12/2016
Oggetto	Ditta HERAmbiente S.p.A. - Viale C. Berti Pichat 2/4 - Bologna. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 154/68306 del 16.04.2013 per l'esercizio dell'impianto di incenerimento/preselezione/piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì - Via Grigioni n. 19-28, in attuazione di quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5436 del 29/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Ditta HERAmbiente S.p.A. – Viale C. Berti Pichat 2/4 – Bologna. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 154/68306 del 16.04.2013 per l'esercizio dell'impianto di incenerimento/preselezione/piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì – Via Grigioni n. 19-28, in attuazione di quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

Il Dirigente

Vista la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;

Vista la L.R. 13/2015 del 30/07/2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05/10/2004;

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 154/68306 del 16.04.2013 successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 199/79936 del 21/05/2013;
- Delibera di G.P. n. 383/126801 del 08/10/2013;
- Delibera di G.P. n. 6/603 del 14/01/2014;
- Delibera di G.P. n. 215/56726 del 04/06/2014;
- Determina Dirigenziale n. 2549/80845 del 17/09/2015;
- Determina Dirigenziale n. 3404/104895 del 11/12/2015;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-738 del 23/03/2016;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2072 del 30/06/2016;

è stato rilasciato alla ditta HERAmbiente S.p.A. il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.P. n. 237/44849 del 29.04.2008 e s.m.i., per l'esercizio dell'impianto di incenerimento/preselezione/piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì – Via Grigioni n. 19-28;

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1144 del 03/08/2015 "*Accordo della Regione Emilia-Romagna con i gestori degli impianti di termovalorizzazione presenti nel territorio regionale*";
- la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2161 del 21/12/2015 "*Accordo per la gestione dei rifiuti urbani nel termovalorizzatore di Forlì*";
- il Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 275 del 8/01/2016 "*Schema di accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Forlì, la Provincia di Forlì-Cesena ed HERA SpA per la gestione dei rifiuti urbani nel termovalorizzatore di Forlì - Approvazione*";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 67 del 3 maggio 2016 con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

Visto l'art. 6 comma 2 delle Norme Tecniche d'Attuazione del PRGR che prevede quanto di seguito riportato: "*Le disposizioni prescrittive del Piano devono trovare piena ed immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute. Decorso 180 giorni dall'approvazione del Piano senza che gli Enti pubblici abbiano perfezionato gli adempimenti necessari ai sensi del presente comma, le disposizioni incompatibili cessano di avere efficacia*";

Considerati altresì i contenuti dei seguenti articoli delle NTA del PRGR:

- art. 9 comma 1 lettera a): "*Il Piano assume il principio dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento nell'ambito territoriale ottimale*

regionale. Gli scenari previsti nel capitolo 9 relativi alla determinazione del fabbisogno impiantistico di smaltimento sono declinati nel rispetto di tale principio";

- *art. 13 comma 3, con valore di prescrizione: "Gli impianti di termovalorizzazione individuati dal Piano come funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani anche se autorizzati a trattare una quota di rifiuti speciali mediante operazioni di incenerimento/co-incenerimento (D10/R1) sono soggetti alle disposizioni del presente Piano e le loro autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente sono al medesimo conformate";*
- *art. 14, con valore di prescrizione:*
 - *comma 1: "Gli impianti di termovalorizzazione funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuati negli scenari di gestione previsti nel capitolo 9 del Piano dove sono altresì indicati i quantitativi di rifiuti gestiti da ciascun impianto e le date di cessazione del conferimento dei rifiuti urbani agli impianti ivi previsti";*
 - *comma 2: "In attuazione del principio di prossimità il Piano individua al capitolo 9, paragrafo 9.4, i quantitativi massimi di rifiuti urbani da conferire a diverso impianto ivi previsto nei casi di fermo impianto, di manutenzione straordinaria o di esigenze gestionali di ottimizzazione della resa impiantistica fermo restando il rispetto dei quantitativi massimi di rifiuti che l'impianto è autorizzato a trattare nei limiti del 20 per cento e previa comunicazione all'ente autorizzante, alla Regione e ad Atersir. I costi derivanti da esigenze gestionali di ottimizzazione della resa impiantistica non possono essere attribuiti al servizio integrato di gestione dei rifiuti";*
 - *comma 3: "I gestori degli impianti di cui al comma 1 sono tenuti ad accogliere i rifiuti autorizzati dando priorità, nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti, nell'ordine, ai rifiuti urbani indifferenziati, agli altri rifiuti urbani non recuperabili come materia, entrambi prodotti nell'ambito ottimale, ovvero a quelli da essi derivanti";*
 - *comma 4. "In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti e dell'obiettivo di riciclaggio di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del Piano, non sono autorizzabili le operazioni D10, R1 per i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata costituiti da carta e cartone, plastica, legno, vetro e metalli";*
- *art. 16, con valore di prescrizione:*
 - *comma 1 "Gli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuati negli scenari di gestione previsti al capitolo 9 del Piano. I flussi dei rifiuti in uscita da tali impianti sono regolati dal Piano qualora inviati agli impianti di discarica e agli impianti di incenerimento/co-incenerimento (D10/R1)";*
 - *comma 2: "Il Piano prevede la cessazione del conferimento dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico indicati al capitolo 9. Alla data di cessazione del conferimento dei rifiuti indicata al capitolo 9 potrà essere valutata l'opportunità della riconversione, l'alienazione ovvero la chiusura dell'impianto";*
- *art. 17, con valore di prescrizione:*
 - *comma 1: "I gestori degli impianti di cui all'art. 13 sono tenuti ad accogliere i rifiuti urbani che il Piano indirizza loro in attuazione di quanto previsto al capitolo 9 relativo ai flussi e per le quantità ivi previste";*
- *art. 25:*
 - *comma 3: "Entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta Regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 9 in ordine ai flussi in caso di scostamento fra le previsioni di Piano in ordine agli obiettivi di produzione, di raccolta differenziata e recupero per i rifiuti urbani accertato in base alle risultanze del monitoraggio";*

Dato atto che la Giunta della Regione Emilia-Romagna in data 17/10/2016 ha provveduto ad approvare la Deliberazione n. 1660 avente ad oggetto: *"Analisi concernente l'andamento della produzione dei rifiuti nell'anno 2016 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti in attuazione dell'art. 25 delle norme tecniche del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 03.05.2016";*

Dato atto altresì che la Giunta della Regione Emilia-Romagna in data 21/12/2016 ha provveduto ad approvare la Deliberazione n. 2267 avente ad oggetto: *"Disposizioni relative ai flussi di rifiuti di cui al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 03.05.2016"*;

Dato atto che il capitolo 9 del PRGR, così come integrato e modificato annualmente dalle Deliberazioni di Giunta della Regione Emilia-Romagna, determina i flussi dei rifiuti urbani che l'inceneritore deve trattare;

Visto l'art. 23 della LR 9/2016 che individua nella Regione Emilia-Romagna il potere di sanzione amministrativa in caso di violazione, da parte dei gestori, delle disposizioni pianificatorie in ordine al flusso dei rifiuti;

Tenuto conto che l'art. 14 comma 4 delle NTA del PRGR dispone la non autorizzabilità delle operazioni D10 e R1 per i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata costituiti da carta e cartone, plastica, legno, vetro e metalli, e che tali rifiuti sono identificati nel capitolo dell'Elenco Europeo dei Rifiuti 2001 *"Frazioni oggetto di raccolta differenziata"*;

Considerato che il capitolo 9 del PRGR prevede in particolare che a far data dal 01/01/2017 i *"rifiuti indifferenziati prodotti dal bacino di Forlì-Cesena saranno avviati direttamente all'inceneritore di Forlì (FC) senza transitare dal Trattamento Meccanico (TM) ubicato a monte dell'inceneritore stesso"*;

Dato atto che con Determina del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena n. 3404/104895 del 11/12/2015 è stata aggiornata l'AIA rispetto agli accordi locali in seguito deliberati dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 2161 del 21/12/2015 e D.G.R. n. 2161 del 21/12/2015 e dalla Provincia di Forlì-Cesena con Decreto del Presidente n. 275 del 8/01/2016;

Considerato che l'AIA vigente riporta al capitolo C.1.3 la descrizione di quanto previsto dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, decaduto con l'entrata in vigore del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e che pertanto tale capitolo necessita di aggiornamento;

Ritenuto pertanto necessario adeguare i contenuti dell'AIA in relazione alle *disposizioni incompatibili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute*;

Considerato che i contenuti dell'AIA vigente sono incompatibili con quanto disposto dal PRGR nelle seguenti parti:

- facoltà di riesame dell'AIA in relazione all'aumento della raccolta differenziata così come previsto dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- autorizzazione ad incenerire rifiuti provenienti da raccolta differenziata costituiti da carta e cartone, plastica, legno, vetro e metalli;
- obbligo del pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel Trattamento Meccanico (Preselettore);

Considerato altresì che l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente per l'installazione in questione determina come capacità di trattamento dell'impianto di incenerimento un massimo di 120.000 t/anno di soli rifiuti urbani;

Dato altresì atto che la DGR n. 1160/2016 riformula i quantitativi e i flussi dei rifiuti per il 2016, e che quanto in essa riportato così come quanto previsto dal capitolo 9 del PRGR per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, così come integrato con le deliberazioni di Giunta della Regione Emilia-Romagna emanate ai sensi dell'art. 25 delle NTA del PRGR, costituiscono le prescrizioni pianificatorie alle quali i gestori degli impianti individuati all'art. 13 delle medesime NTA devono adeguarsi;

Rilevato pertanto l'obbligo, così come indicato nelle NTA del PRGR sopra riportate e nella Delibera di GR n. 1660/2016, da parte della scrivente ARPAE SAC di Forlì-Cesena di provvedere all'adeguamento d'ufficio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. di Forlì-Cesena n. 154/68306 del 16.04.2013 e smi per l'esercizio dell'impianto di incenerimento/preselezione/piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì – Via Grigioni n. 19-28;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 16 comma 2 delle NTA al PRGR, alla cessazione dell'attività del conferimento rifiuti al Trattamento Meccanico potrà essere valutata l'opportunità della riconversione, alienazione o chiusura dell'impianto e che, conseguentemente, il Gestore dovrà

proporre la soluzione ritenuta idonea all'Autorità Competente;

Considerato che l'Allegato A "Attività di incenerimento (AT1)" riporta i codici EER dei rifiuti ammessi all'incenerimento così come valutati in sede di VIA, e che tale tabella riporta in calce la seguente nota: "I rifiuti del presente elenco (diversi dalla categoria 20) sono inceneribili se risultano essere assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del "Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati" approvato con Delibera di ATO n. 3/06";

Ritenuto necessario aggiungere alla nota di cui al punto precedente "e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.)" in quanto il "Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati" è stato aggiornato ed è inoltre passibile di ulteriori aggiornamenti;

Dato atto infine che, in virtù di quanto sopra esposto, l'inceneritore di che trattasi è autorizzato all'operazione R1 sui rifiuti urbani e assimilati, per una potenzialità massima pari a 120.000 t/anno, nel rispetto dei flussi determinati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalle successive modifiche disposte dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna ai sensi del comma 3 dell'art.25 delle NTA;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e relativi decreti attuativi, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. n. 128/10;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Vista la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 "Seconda circolare per l'attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla P.O. Procedimenti Unici, Dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di ADEGUARE** l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ad HERAmbiente SpA con Delibera di G.P. n. 154/68306 del 16.04.2013 e smi per l'esercizio dell'impianto di incenerimento/preselezione/piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì – Via Grigioni n. 19-28, in attuazione di quanto previsto nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, come di seguito precisato:

- 1.1. il punto 79 del paragrafo D.2.8.1 è sostituito con il seguente:

"79 I rifiuti che possono essere sottoposti all'attività di recupero R1 presso l'impianto sono quelli individuati nell'Allegato A alla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ad eccezione dei codici EER 200101, 200138, 200139 per i quali sussiste il divieto di incenerimento in attuazione del comma 4 dell'art. 14 delle NTA del PRGR, nel rispetto delle seguenti tipologie e limiti quantitativi:

Allegato A	Tipologia	Quantità conferibile annualmente (dal 1/1 al 31/12)
Elenco A	Rifiuti urbani, speciali assimilati	120.000 t/a

1.1.1. il punto 81 del paragrafo D.2.8.1 è eliminato;

1.1.2. in calce al paragrafo D.2.8.1 vengono aggiunte le seguenti note informative:

"Resta fermo quanto disposto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalle successive modifiche disposte dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna ai sensi del comma 3 dell'art.25 delle NTA.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 23 della LR 9/2016 in merito alle violazioni, da parte dei gestori, delle disposizioni pianificatorie in ordine al flusso dei rifiuti.

Resta fermo quanto previsto dagli Accordi sottoscritti in virtù delle DGR n. 1144/2015, 2161/2015 e dal D.P.P. n. 275/2016."

1.2. a partire dal 01 gennaio 2017 i rifiuti indifferenziati saranno avviati direttamente all'inceneritore senza transitare dal Trattamento Meccanico (impianto di preselezione meccanica dei rifiuti) ubicato a monte dell'inceneritore stesso, e pertanto, in attesa della proposta del Gestore sul destino dell'impianto, l'Allegato 1 "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" viene modificato nelle seguenti parti:

1.2.1. il paragrafo C.1.3 "Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti" viene sostituito dal seguente:

"C.1.3 "Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti"

Con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR). Il Piano è entrato in vigore il 6 maggio 2016, data di pubblicazione sul BURERT n. 129 dell'avviso di approvazione. Si richiamano di seguito gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) inerenti l'installazione:

- Visto l'art. 6 comma 2 delle Norme Tecniche d'Attuazione del PRGR che prevede quanto di seguito riportato: *"Le disposizioni prescrittive del Piano devono trovare piena ed immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute. Decorso 180 giorni dall'approvazione del Piano senza che gli Enti pubblici abbiano perfezionato gli adempimenti necessari ai sensi del presente comma, le disposizioni incompatibili cessano di avere efficacia";*
- art. 9 comma 1 lettera a): *"Il Piano assume il principio dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento nell'ambito territoriale ottimale regionale. Gli scenari previsti nel capitolo 9 relativi alla determinazione del fabbisogno impiantistico di smaltimento sono declinati nel rispetto di tale principio";*
- art. 13 comma 3, con valore di prescrizione: *"Gli impianti di termovalorizzazione individuati dal Piano come funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani anche se autorizzati a trattare una quota di rifiuti speciali mediante operazioni di incenerimento/co-incenerimento (D10/R1) sono soggetti alle disposizioni del presente Piano e le loro autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente sono al medesimo conformate";*
- art. 14, con valore di prescrizione:
 - comma 1: *"Gli impianti di termovalorizzazione funzionali alla gestione*

integrata dei rifiuti urbani sono individuati negli scenari di gestione previsti nel capitolo 9 del Piano dove sono altresì indicati i quantitativi di rifiuti gestiti da ciascun impianto e le date di cessazione del conferimento dei rifiuti urbani agli impianti ivi previsti";

- comma 2: *"In attuazione del principio di prossimità il Piano individua al capitolo 9, paragrafo 9.4, i quantitativi massimi di rifiuti urbani da conferire a diverso impianto ivi previsto nei casi di fermo impianto, di manutenzione straordinaria o di esigenze gestionali di ottimizzazione della resa impiantistica fermo restando il rispetto dei quantitativi massimi di rifiuti che l'impianto è autorizzato a trattare nei limiti del 20 per cento e previa comunicazione all'ente autorizzante, alla Regione e ad Atersir. I costi derivanti da esigenze gestionali di ottimizzazione della resa impiantistica non possono essere attribuiti al servizio integrato di gestione dei rifiuti";*
- comma 3: *"I gestori degli impianti di cui al comma 1 sono tenuti ad accogliere i rifiuti autorizzati dando priorità, nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti, nell'ordine, ai rifiuti urbani indifferenziati, agli altri rifiuti urbani non recuperabili come materia, entrambi prodotti nell'ambito ottimale, ovvero a quelli da essi derivanti";*
- comma 4: *"In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti e dell'obiettivo di riciclaggio di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del Piano, non sono autorizzabili le operazioni D10, R1 per i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata costituiti da carta e cartone, plastica, legno, vetro e metalli";*
- art. 16, con valore di prescrizione:
 - comma 1 *"Gli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuati negli scenari di gestione previsti al capitolo 9 del Piano. I flussi dei rifiuti in uscita da tali impianti sono regolati dal Piano qualora inviati agli impianti di discarica e agli impianti di incenerimento/co-incenerimento (D10/R1)";*
 - comma 2: *"Il Piano prevede la cessazione del conferimento dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico indicati al capitolo 9. Alla data di cessazione del conferimento dei rifiuti indicata al capitolo 9 potrà essere valutata l'opportunità della riconversione, l'alienazione ovvero la chiusura dell'impianto";*
- art. 17, con valore di prescrizione:
 - comma 1: *"I gestori degli impianti di cui all'art. 13 sono tenuti ad accogliere i rifiuti urbani che il Piano indirizza loro in attuazione di quanto previsto al capitolo 9 relativo ai flussi e per le quantità ivi previste";*
- art. 25:
 - comma 3: *"Entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta Regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 9 in ordine ai flussi in caso di scostamento fra le previsioni di Piano in ordine agli obiettivi di produzione, di raccolta differenziata e recupero per i rifiuti urbani accertato in base alle risultanze del monitoraggio";*

Si richiama altresì la prima deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna del 17/10/2016 avente ad oggetto: *"Analisi concernente l'andamento della produzione dei rifiuti nell'anno 2016 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti in attuazione dell'art. 25 delle norme tecniche del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 03.05.2016";*

Pertanto i flussi dei rifiuti urbani che l'inceneritore deve trattare è determinata da quanto riportato nel capitolo 9 del PRGR, così come integrato e modificato annualmente dalle Deliberazioni di Giunta della Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, il medesimo capitolo 9 del PRGR prevede che a far data dal 01/01/2017 i *"rifiuti indifferenziati prodotti dal bacino di Forlì-Cesena saranno avviati direttamente all'inceneritore di Forlì (FC) senza transitare dal Trattamento Meccanico (TM) ubicato a monte dell'inceneritore stesso"*;

Si richiama infine l'art. 23 della LR 9/2016 che individua nella Regione Emilia-Romagna il potere di sanzione amministrativa in caso di violazione, da parte dei gestori, delle disposizioni pianificatorie in ordine al flusso dei rifiuti."

1.2.2. Al paragrafo D.2.1 viene aggiunta la seguente prescrizione:

"4. bis dal 01/01/2017 è vietato trattare i rifiuti in ingresso all'impianto nell'impianto di preselezione meccanica dei rifiuti (Preselettore). Entro il 30/03/2016 il Gestore dovrà presentare, mediante idonea istanza di modifica di AIA, la proposta di riconversione o alienazione o chiusura dell'impianto di preselezione meccanica dei rifiuti (Preselettore).

2. **di stabilire** che nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto la garanzia finanziaria già prestata a favore di Arpae - Via Po 5, 40139 Bologna venga aggiornata. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
3. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
4. **di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
5. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 154/68306 del 16.04.2013 e smi di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopracitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
6. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
7. **di fare salvi** i diritti di terzi;
8. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
9. **di inviare copia** della presente autorizzazione ad HERAmbiente SpA, all'Azienda USL territorialmente competente e al Comune territorialmente competente.

Per il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.